



Bilanci dei Comuni: facciamo il punto



Venerdì **19** aprile **2024** > 10⁰⁰ / 13⁰⁰

Livorno > Cisternino di Città > Largo del Cisternino, 13

Luciano Fazzi

Decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, dell'8 febbraio 2024

Il Decreto individua a livello nazionale la perdita di gettito e dell'andamento delle spese connesse all'emergenza COVID-19, ai sensi dell'articolo 106, comma 1, quarto periodo, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito dalla legge 17 luglio 2020, n. 77.

Le risultanze del conguaglio finale ("**Surplus finale**" o "**Deficit finale**" di risorse) sono definite nelle Tabelle di cui all'**Allegato C** per i comuni, le unioni di comuni e le comunità montane e all'**Allegato D** per le province e le città metropolitane.

IN CASO DI SURPLUS GLI ENTI DEVONO RESTITUORE LE SOMME:

- per **i comuni, le province e le città metropolitane**, nel comma 3 dell'articolo 1 (**trattenuta** in quote costanti per gli anni 2024, 2025, 2026 e 2027, effettuata dal Ministero dell'interno a valere sulle somme spettanti a titolo di **fondo di solidarietà comunale per i comuni** e sulle spettanze a titolo **di fondo unico distinto per le province e le città metropolitane**);
- per **le unioni di comuni e le comunità montane**, nel comma 4 dell'articolo 1 (**versamento** in quote costanti **entro e non oltre il 30 settembre di ciascun anno** per gli anni 2024, 2025, 2026 e 2027).

IN CASO DI DEFICIT

le somme sono erogate, entro il 30 aprile di ciascun anno, dal Ministero dell'interno in quote costanti in ciascuno degli anni 2024, 2025, 2026 e 2027.

Risposta Commissione ARCONET del 12 aprile 2024

- 1) Accertare in entrata le somme a titolo di FSC o Fondo unico;
- 2) Impegnare in spesa la quota annuale di restituzione provvedendo all'emissione di mandati versati in quietanza di entrata a valere delle entrate derivanti da FSC/Fondo unico;
- 3) La copertura contabile della spesa per la restituzione in ciascun anno è costituita dall'utilizzo delle quote vincolate dell'avanzo di amministrazione riguardanti le risorse COVID non utilizzate (avanzo vincolato da legge o principio contabile o avanzo vincolato da trasferimento);
- 4) Con il rendiconto 2023 si devono adeguare le quote vincolate in base alle risultanze del decreto (risultato di amministrazione e allegato a2);
- 5) L'eventuale adeguamento delle risorse vincolate (+ o -) si ottiene agendo sulla colonna f del prospetto a2

Cap. di entrata	Descr.	Capitolo di spesa correlato	Descr.	Risorse vinc. nel risultato di amministrazione al 1/1/ N ¹	Risorse vincolate applicate al bilancio dell'esercizio N	Entrate vincolate accertate nell'esercizio N	Impegni eserc. N finanziati da entrate vincolate accertate nell'esercizio o da quote vincolate del risultato di amministrazione	Fondo plur. vinc. al 31/12/N finanziato da entrate vincolate accertate nell'esercizio o da quote vincolate del risultato di amministrazione	Cancellazione di residui attivi vincolati ² o eliminazione del vincolo su quote del risultato di amministrazione (+) e cancellazione di residui passivi finanziati da risorse vincolate (-) (gestione dei residui):	Cancellazione nell'esercizio N di impegni finanziati dal fondo pluriennale vincolato dopo l'approvazione del rendiconto dell'esercizio N-1 non reimpegnati nell'esercizio N	Risorse vincolate nel bilancio al 31/12/N	Risorse vincolate nel risultato di amministrazione al 31/12/N
				(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)	(g)	(h)=(b)+(c)-(d)-(e)+(g)	(i)=(a)+(c)-(d)-(e)-(f)+(g)
Vincoli derivanti dalla legge												



Risposta Commissione ARCONET del 12 aprile 2024

- 6) Gli enti in deficit approvano i bilanci di previsione 2024/2026 fino a quello 2027/2029 applicando ¼ quota avanzo vincolato ed allegando prospetto a2;
- 7) Chi ha già approvato il bilancio effettua una variazione a cura del responsabile servizio finanziario ex art.175, comma 5- quater, lettera c) del TUEL;
- 8) L' applicazione dell'avanzo è autorizzato in deroga ai limiti previsti dall'art.1, commi 897 e 898 della Legge 145/2018 (legge di bilancio 2019);
- 9) L'avanzo può essere applicato solo al primo anno del bilancio;

Le somme da restituire sono stanziare in apposito capitolo codice **U.1.04.01.01.020** «*Trasferimenti correnti al Ministero dell'Economia in attuazione di norme in materia di contenimento di spesa*»

In caso di incapienza trattenuta su assegnazioni ministeriali o F24 tramite Agenzia delle Entrate

Gli enti in «*deficit*» devono utilizzare il capitolo di entrata Titolo II codice E.2.01.01.01.001 «Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali»

COSA ACCADE SE LA CORTE DEI CONTI FA DEI RILIEVI SULLA GESTIONE DEI FONDI COVID?



CORTE DEI CONTI

SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO

LA SEZIONE REGIONALE
DI CONTROLLO DELLA
CORTE DEI CONTI DELLA
TOSCANA STA
EFFETTUANDO VERIFICHE
SULL'UTILIZZO FONDO
COVID ANNI 2020 E 2021

L'indagine della Corte dei conti ha principalmente posto l'attenzione sui seguenti aspetti:

a) Utilizzo avanzi economici derivanti dalla rinegoziazione mutui

DECRETO-LEGGE 17 marzo 2020, n. 18

Art. 112

(Sospensione quota capitale mutui enti locali)

1. Il pagamento delle quote capitale, in scadenza nell'anno 2020 successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto, dei mutui concessi dalla Cassa depositi e prestiti S.p.a. agli enti locali, trasferiti al Ministero dell'economia e delle finanze in attuazione dell'[articolo 5, commi 1 e 3, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 24 novembre 2003, n. 326](#), è differito all'anno immediatamente successivo alla data di scadenza del piano di ammortamento contrattuale, sulla base della periodicità di pagamento prevista nei provvedimenti e nei contratti regolanti i mutui stessi.

2. Il risparmio di spesa di cui al comma 1 è utilizzato per il finanziamento di interventi utili a far fronte all'emergenza COVID-19.

Il differimento era automatico

a) Utilizzo avanzi economici derivanti dalla rinegoziazione mutui

Art. 113

Rinegoziazione mutui enti locali. Semplificazione procedure di adesione

1. In considerazione delle difficoltà determinate dall'attuale emergenza epidemiologica da virus COVID-19, nel corso dell'anno 2020, gli enti locali possono effettuare operazioni di rinegoziazione o sospensione della quota capitale di mutui e di altre forme di prestito contratti **con le banche**, gli intermediari finanziari e **la Cassa depositi e prestiti**, anche nel corso dell'esercizio provvisorio di cui all'[articolo 163 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267](#), mediante deliberazione dell'organo esecutivo, fermo restando l'obbligo di provvedere alle relative iscrizioni nel bilancio di previsione.

Questa disposizione normativa ha autorizzato la rinegoziazione dei Mutui CDP, Abi, Credito Sportivo...

In questi casi vale il DECRETO-LEGGE 19 giugno 2015, n. 78 Art. 7

Ulteriori disposizioni concernenti gli Enti locali

2 Per gli anni dal 2015 al 2026, le risorse derivanti da operazioni di rinegoziazione di mutui nonché dal riacquisto dei titoli obbligazionari emessi possono essere utilizzate dagli enti territoriali **senza vincoli di destinazione**.

~~I risparmi in conto interessi sono invece sempre utilizzabili senza alcun vincolo di destinazione.~~

a) Utilizzo avanzi economici derivanti dalla rinegoziazione mutui

RISPARMI MUTUI ABI ANCI UPI

Contrariamente a quanto affermato dall'ente, il Magistrato istruttore ritiene che i risparmi di spesa in oggetto avrebbero dovuto essere destinati al finanziamento di maggiori spese Covid o più in generale di interventi utili a fronteggiare l'emergenza pandemica e non ad accrescere la capacità di spesa dell'ente - senza alcun legame con l'emergenza covid-19 - deviando, pertanto, dalla finalità perseguita dal legislatore.

Conseguentemente l'ente dovrà provvedere alla rideterminazione delle quote "vincolate per legge e principi contabili" del risultato 2020 (e per l'effetto trascinamento sul 2021), al fine di tenere conto del maggiore importo parieuro. Tali risorse avrebbero dovuto essere vincolate nell'avanzo di amministrazione 2020 e 2021, per essere successivamente destinate al finanziamento di spese di investimento o, in via sussidiaria, utilizzate per la restituzione della stessa quota capitale posdata al termine del piano di ammortamento dei mutui.

Tali maggiori quote dovranno poi essere attualizzate in base agli esiti della gestione 2022, anche tenendo conto dell'evoluzione normativa emergenziale rispetto alle disposizioni specifiche per il caro energia e delle successive disposizioni collegate alla regolazione contabile finale da operare sul risultato accertato al termine dell'esercizio 2023.

**QUESTO LO DICONO NEL
2024**

b) Evitare di inserire in certificazione le minori entrate o le maggiori spese già finanziate con altre risorse

DECRETO-LEGGE 17 marzo 2020, n. 18

Art. 109

(Utilizzo avanzi per spese di urgenza a fronte dell'emergenza COVID-19)

1.In considerazione della situazione di emergenza epidemiologica da COVID-19, in deroga alle modalità di **utilizzo della quota libera** dell'avanzo di amministrazione di cui all'[articolo 42, comma 6, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118](#), **ferme restando le priorità** relative alla copertura dei debiti fuori bilancio e alla salvaguardia degli equilibri di bilancio, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, limitatamente agli esercizi finanziari 2020 e 2021, **possono utilizzare la quota libera dell'avanzo di amministrazione per il finanziamento di spese correnti connesse con l'emergenza in corso**

1-ter.In sede di approvazione del rendiconto 2019 da parte dell'organo esecutivo, gli enti di cui all'[articolo 2 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118](#), sono autorizzati allo **svincolo delle quote di avanzo vincolato di amministrazione che ciascun ente individua, riferite ad interventi conclusi o già finanziati negli anni precedenti con risorse proprie, non gravate da obbligazioni sottostanti già contratte e con esclusione delle somme relative alle funzioni fondamentali e ai livelli essenziali delle prestazioni.** Le risorse svincolate, previa comunicazione all'amministrazione statale o regionale che ha erogato le somme, **sono utilizzate da ciascun ente per interventi necessari ad attenuare la crisi del sistema economico derivante dagli effetti diretti e indiretti del virus COVID-19.** Le disposizioni di cui ai precedenti periodi si applicano anche all'esercizio 2021 e all'esercizio 2022, con riferimento rispettivamente al rendiconto 2020 e al rendiconto 2021

QUALI I PROBLEMI

- 1) I CONTROLLI SUI FONDI COVID ARRIVANO IN CONCOMITANZA CON SCADENZE IMPORTANTI: RENDICONTO E RELAZIONI DI FINE MANDATO;
- 2) I SUDETTI CONTROLLI SI AGGIUNGONO ALLE ISTRUTTORIE IN CORSO SUI RENDICONTI 2020 E 2021;
- 3) LE QUOTE VINCOLATE DEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE SONO STATE ADEGUATE ALLE RISULTANZE DEL DECRETO MINISTERIALE 8 FEBBRAIO 2024;
- 4) ASSENZA DI NORME CHIARE SULL'UTILIZZO DEI FONDI COVID PRINCIPALMENTE NEL 2020. IL DECRETO DEFINITIVO SULLA CERTIFICAZIONE DEI FONDI 2020 E' IL Decreto Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno, **n. 59033 del 1 aprile 2021** (G.U. Serie Generale n. 97 del 23 aprile 2021) CHE SOTTITUISCE IL **Decreto n. 212342 del 3 novembre 2020**;
- 5) CONTESTAZIONE INERENZA ALCUNE SPESE (es. Autobus per trasporto scolastico)
- 6) SUL TERRITORIO I CONTROLLI VENGONO FATTI DA TUTTE LE SEZIONI REGIONALI

Da una interlocuzione informale con il MEF sembra che a seguito di eventuali rilievi da parte della Corte gli enti debbano contattare singolarmente RGS per concordare la strada da seguire (i rilievi non sono u... comporterà la restituzione di qu...

**INVIATE LE VOSTRE ISTRUTTORIE A
lucianofazzi10@gmail.com**